



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING CON N. 3 BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA
PERIODO DAL 01/07/2021 FINO AL 30/06/2024**

Approvato con determinazione n. 34 del 10/06/2021

SOMMARIO

PARTE I - OGGETTO DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DELLE BICICLETTE

ART.1-OGGETTO DEL SERVIZIO
ART.2-FINALITA' DELLA CONCESSIONE
ART.3-DESCRIZIONE DELLE BICICLETTE

PARTE II - ATTIVITA'

ART.4-ATTIVITA'DI BIKE SHARING
ART.5-TARIFFE E PERIODI DI APERTURA
ART.6-ONERI DEL GESTORE
ART.7-ONERI DELL'ENTE
ART.8-PERSONALE IMPIEGATO

PARTE III - OBBLIGHI CONTRATTUALI

ART.9-DURATA E FORMA DEL CONTRATTO
ART.10-IMPORTO DEL SERVIZIO
ART.11-MIGLIORIE
ART.12-PAGAMENTO DEL CANONE
ART.13-DANNI A PERSONE E/O A COSE
ART.14-VIGILANZA

ART.15-PENALITÀ

ART.16-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART.17-DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART.18-RINVIO

PARTE I

OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di *bike sharing* con numero 3 biciclette a pedalata assistita, da effettuare nel Comune di Ripe San Ginesio, con prelievo dei mezzi e loro riconsegna esclusivamente presso la ciclostazione sita nel capoluogo del Comune di Ripe San Ginesio, per anni 3 (tre), periodo dal 01/07/2021 fino al 30/06/2024.

ART. 2 - FINALITA' DELLA CONCESSIONE

Le biciclette dovranno essere utilizzate per lo svolgimento delle attività di *bike sharing*.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE

Le tre biciclette messe a bando sono a pedalata assistita, di genere mountain bike della seguente marca:

- n.03 (tre) mountain bike a pedalata assistita Marca World Dimension ASP

PARTE II

ATTIVITA'

ART. 4 - ATTIVITA' DI *BIKE SHARING* MEDIANTE NOLEGGIO

Il concessionario dovrà garantire quanto segue:

- a) il servizio *de quo* dovrà essere necessariamente attivato sul territorio comunale pertanto l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un info point nel territorio comunale di RIPE SAN GINESIO;
- b) le biciclette non potranno essere spostate dal territorio comunale, dovranno essere prelevate e riconsegnate presso la ciclostazione sita nel centro storico di Ripe San Ginesio;
- c) il noleggio delle 3 (tre) biciclette agli utenti deve essere, possibilmente, orientato alla massima fruibilità per il maggior numero di utenti;
- d) la promozione e la pubblicizzazione del servizio di *bike sharing* utilizzando tutti i canali di pubblicità possibile che possano dare estrema visibilità alla stessa;
- e) l'eventuale attività di accompagnamento durante le escursioni per chi usufruisce del servizio;

ART.5 - TARIFFE E PERIODO DI APERTURA

Il servizio di *bike sharing* dovrà essere assicurato, per l'intero periodo di noleggio previsto dal Bando, con un minimo di 8 (otto) ore giornaliere nei mesi di giugno, luglio ed agosto, festivi compresi.

Per i periodi in cui non viene effettuato il servizio, la custodia delle biciclette, in apposito rimessaggio, dovrà essere garantita dal concessionario.

Eventuali periodi di chiusura dovranno essere concordati con il Comune.

Il gestore dovrà necessariamente applicare tariffe preventivamente concordate con il Comune, orientate a garantire la massima fruizione delle e-bike.

Dovrà essere previsto uno sconto percentuale pari al 20% in favore dei residenti di Ripe San Ginesio. Lo sconto è riservato esclusivamente ai residenti in caso di utilizzo personale delle biciclette.

ART.6 - ONERI DEL GESTORE

- Sono a carico esclusivo del gestore:
 - a) l'uso delle biciclette esclusivamente per le finalità e con le modalità indicate nel bando e nel presente capitolato;
 - b) le spese relative alla pulizia, alla cura ed alla manutenzione delle biciclette per l'intera durata della concessione stessa, consistenti nella manutenzione meccanica delle biciclette e nella manutenzione delle batterie delle stesse. Il Comune si riserva la facoltà di verificare l'effettiva cura, pulizia e manutenzione delle biciclette, pena la decadenza della concessione;
 - c) il pagamento di tutte le spese relative alla stipula del contratto senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune;
 - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune stesso e di terzi ed a tal fine il concessionario si obbliga a stipulare idonea assicurazione per danni a cose o a persone, eventualmente cagionati nonché per la RCT per fatto causato direttamente in dipendenza dell'attività esercitata, il cui massimale dovrà essere di almeno € 1.000.000,00.
 - e) stipulare idonea polizza assicurativa del valore di € 6.000,00 (*euro seimila/00*), a copertura di eventuali danni e/o furti alle biciclette di proprietà comunale, valida per tutta la durata della concessione;
- E' fatto divieto al concessionario di cedere in "subconcessione" a terzi il contratto ed i diritti ed obblighi inerenti;
- Allo scadere della concessione, le biciclette dovranno essere riconsegnate in ottimo stato manutentivo, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso;

ART. 7 - ONERI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a consegnare al gestore le biciclette di cui alla presente concessione in ottime condizioni, secondo un verbale di consegna che sarà redatto in contraddittorio tra le parti.

E', altresì, a carico del Comune la manutenzione straordinaria delle biciclette e di tutte le opere relative alla ciclostazione sita in piazza Vittorio Emanuele di Ripe San Ginesio;

ART. 8 - PERSONALE IMPIEGATO

In riferimento al personale utilizzato, il gestore si obbliga:

- a comunicare al Comune i nominativi del personale e degli addetti, dipendenti e non, che presteranno servizio;

- a comunicare altresì al Comune eventuali sostituzioni di personale garantendo che i sostituti siano idonei dal punto di vista professionale.

PARTE III

OBBLIGHI CONTRATTUALI

ART. 9 - DURATA E FORMA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita anni 3 (tre) a partire dalla data di stipula del contratto. Al termine del contratto sarà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il gestore, in cui si darà atto dello stato delle biciclette riconsegnate al Comune.

ART. 10 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del canone concessorio posto a base di gara è suscettibile di rialzo ammonta a: € 600.00 (euro seicento) annuali.

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CANONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Ripe San Ginesio, in riferimento alla concessione assegnata, il canone annuale definito come da offerta di gara. Il canone deve essere versato in due rate di pari importo scadenti il 30 luglio ed il 31 gennaio.

ART. 12 – DANNI A PERSONE E/O COSE

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale addetto, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato. Il gestore si impegna, altresì, a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla conduzione dell'attività e all'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.

Il gestore si obbliga a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto:

- Una polizza assicurativa, vincolata a favore del Comune di Ripe San Ginesio, a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto della concessione dovuti a: danneggiamento, furto, vandalismo, ecc., per l'ammontare di € 6.000,00. In alternativa potrà essere costituito deposito cauzionale di pari importo mediante versamento presso la tesoreria comunale.
- Una polizza di assicurazione R.C.T. per rischi derivanti dalla conduzione dell'attività e dallo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, valida per tutta la durata della concessione, il cui massimale dovrà essere di almeno € 1.000.000,00. Il gestore si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.

ART. 13 - VIGILANZA

Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento il rispetto, da parte del gestore, delle previsioni del presente capitolato.

ART. 14 - PENALITA'

Nel caso in cui i servizi di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile al gestore, siano interrotti, ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato ovvero si svolgano in modo completamente difforme, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di mancato espletamento del servizio e a € 30,00 (euro trenta/00) se svolto in modo difforme alle previsioni del presente Capitolato.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ove si verifichino gravi inadempienze del gestore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardo nel pagamento del canone, il Comune ha la facoltà, previa notificazione scritta al gestore, a mezzo di lettera raccomandata A/R., di risolvere anticipatamente il contratto.

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente il foro di Macerata previo tentativo di bonaria risoluzione della controversia stessa.

ART. 17 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.